

**DECRETO RETTORALE N. 1100/2008 DEL 06.08.2008**  
**REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto Generale dell'Università degli Studi di Bologna, di cui al D.R. 24/3/1993, n° 142 e successive modifiche e in particolare l'art. 12 (Regolamenti di Ateneo) e 47 (Sistema Bibliotecario di Ateneo);
- VISTO** il Regolamento Quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e dei Servizi di Biblioteca emanato con D.R. 27/06/1996, n. 245;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico del 6 maggio 2008 e del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2008, con le quali è stato approvato il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- ACCERTATO** che nel Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo approvato nelle sedute suindicate, nella redazione dell'art. 27 (Norme finali e transitorie) al comma 1 è stato commesso un errore materiale ed in particolare è stata indicata come data del D.R. di emanazione del "Regolamento Quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e dei Servizi di Biblioteca" il "3/07/96" invece del "27/06/96";
- RITENUTO** di dover anche procedere alla correzione dell'errore materiale;
- QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;**

**DECRETA**

1. E' emanato, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, il seguente Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. L'art. 27 (Norme finali e transitorie) comma 1 è corretto sostituendo la data "03/07/96" con "27/06/96".
3. Il citato Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento quadro del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi di biblioteca", emanato con Decreto Rettoriale in data 27/06/96 (n. 245 del registro generale dell'Ateneo), ed ogni altra disposizione regolamentare vigente incompatibile.

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

**Strutture Didattiche, Scientifiche e di servizio**

Sono tali le Facoltà, i Dipartimenti, i Poli didattico-scientifici della Romagna, i Centri, le Unità complesse, gli Istituti, ecc.

**Biblioteca**

Struttura che eroga in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati dal "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca", e realizza gli obbiettivi di supporto alle attività didattiche e di ricerca indicati dal Sistema bibliotecario di Ateneo.

Biblioteca autonoma

Biblioteca che gode di autonomia di indirizzo, di gestione e di spesa, a cui compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario.

Biblioteca di struttura

Biblioteca che dipende amministrativamente e finanziariamente da una struttura didattica, scientifica o di servizio che ne determina la dotazione finanziaria annua. Può essere configurata nel bilancio della struttura da cui dipende come centro di responsabilità.

**Sede/Sezione**

Struttura che gestisce beni librari o documentali ma che non risponde ai requisiti del "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca". E' tenuta ad afferire funzionalmente ad una Biblioteca.

**Aggregazione funzionale**

Aggregazione di biblioteche, fondata su criteri di tipo logistico o disciplinare, istituita all'interno di un'area a fini di collaborazione e condivisione di risorse e servizi.

**Area**

Macroaggregazione di tipo disciplinare e territoriale, che garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali afferenti in accordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema bibliotecario di Ateneo. Le aree disciplinari del Sistema bibliotecario sono, per la sede di Bologna: Area della biosfera, Area scientifico-tecnica, Area sociale, Area umanistica; a queste si aggiunge l'Area dei Poli per le articolazioni Scientifico-disciplinari della Romagna.

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente, e costituisce parte integrante del Regolamento d'organizzazione dell'Ateneo.

**Art. 2. Natura e scopo**

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato di tutte le strutture di servizio responsabili della conservazione, della gestione, della valorizzazione e dello sviluppo, del patrimonio bibliotecario-documentale, nonché dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi appropriati, nell'ambito dell'Ateneo multicampus.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove lo sviluppo e, anche attraverso incentivi, provvede alla razionalizzazione delle strutture e dei servizi a supporto delle attività didattiche e di ricerca in relazione alle caratteristiche delle aree di riferimento.

3. Il Sistema Bibliotecario si articola in:

- Biblioteche
- Aggregazioni Funzionali di biblioteche
- Aree
- Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario
- Centro Inter-Bibliotecario (CIB)
- Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB)

**TITOLO I****ORGANI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEEO****Art. 3. Il Comitato Direttivo**

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è retto da un Comitato Direttivo composto da:

- un docente nominato dal Rettore, che lo presiede;
- un componente designato dal Consiglio d'Amministrazione,
- un componente designato dal Senato Accademico;
- il Coordinatore generale;
- il Presidente del Comitato Scientifico di Sviluppo del CIB;
- il Direttore della BUB;
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio Studentesco;
- i Presidenti d'Area;
- i Coordinatori d'Area.

2. I componenti designati vengono scelti con riguardo all'esperienza in materia di biblioteche e alla rappresentatività delle aree disciplinari in cui è articolato il Sistema bibliotecario. Il loro mandato dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Le designazioni sono incompatibili con ogni altra carica rivestita in Ateneo.

3. Il Comitato Direttivo:

- a. determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- b. definisce gli standard di servizio;
- c. promuove e coordina iniziative e progetti di interesse generale;
- d. vaglia i progetti provenienti dalle aree; discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Coordinatore generale; approva il programma annuale delle attività relative allo sviluppo informatico e

all'innovazione del sistema;

e. definisce i criteri per la distribuzione delle risorse sia umane sia patrimoniali; formula, in base a tali criteri, le proposte di attribuzione delle risorse;

f. verifica i risultati della gestione del sistema, delle sue articolazioni e dei progetti, e adotta le misure necessarie;

g. fornisce pareri e formula proposte in tutte le materie per le quali lo richiedano il presente regolamento o altri organi;

h. esercita ogni altra funzione temporanea o permanente delegatagli dagli organi accademici.

4. Il Comitato Direttivo si avvale della consulenza e delle capacità propositive di un Comitato Tecnico composto dal Coordinatore Generale, dai Coordinatori d'Area, dai Coordinatori di Aggregazioni funzionali e dai Direttori bibliotecari delle Biblioteche autonome, da un bibliotecario dell'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario e da un bibliotecario della BUB. Il Comitato Tecnico è integrato, quando ritenuto opportuno, dai referenti dei progetti centrali e da esperti sulle tematiche affrontate individuati dal Comitato Direttivo stesso. Il Comitato Tecnico ha facoltà autonoma di proposta sulle materie di competenza del Comitato Direttivo. E' presieduto dal Coordinatore generale del Sistema bibliotecario di Ateneo e dura in carica 3 anni.

#### **Art. 4. Il Presidente**

1. Il Presidente del Comitato Direttivo è nominato dal Magnifico Rettore; dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.

2. Il Presidente del Comitato Direttivo:

- convoca e presiede il Comitato;

- rappresenta il Sistema bibliotecario di Ateneo sia nei confronti degli altri organi dell'Ateneo sia nei rapporti con l'esterno.

## **TITOLO II BIBLIOTECHE**

#### **Art. 5. Definizioni e funzioni**

1. Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati dal "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" approvato dal Comitato Direttivo e disposto con provvedimento del Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento, e realizzano gli obiettivi di supporto alle attività didattiche e di ricerca indicati dal Sistema bibliotecario di Ateneo.

2. Le strutture che gestiscono beni librari o documentali e che non rispondono ai requisiti del "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" sono tenute ad afferire funzionalmente ad una biblioteca, di cui costituiscono sedi o sezioni, all'interno dei cui organi collegiali nominano i propri rappresentanti. Salvo diverso accordo gli oneri di gestione e mantenimento della sede o sezione spettano alla struttura da cui essa dipende amministrativamente. Sedi o sezioni staccate che afferiscano funzionalmente a una Biblioteca possono mantenere anche una propria denominazione e un proprio Referente, nominato dal Responsabile della Struttura da cui dipende la sezione, fra il personale che opera presso di essa, sentito l'organo collegiale della medesima.

3. Le strutture didattiche o di ricerca che non sono dotate di una propria biblioteca designano una biblioteca di riferimento, all'interno dei cui organi collegiali nominano i propri rappresentanti.

4. L'istituzione di nuove biblioteche, la disattivazione di biblioteche esistenti, le variazioni strutturali e/o funzionali che intervengano nell'assetto delle strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo, sono proposte dalle strutture interessate al Comitato Direttivo del Sistema, che fornisce un parere e le sottopone all'approvazione degli Organi Accademici.

## **CAPO I BIBLIOTECHE AUTONOME**

#### **Art. 6. Le Biblioteche autonome**

1. Sono tali le biblioteche che godono di autonomia di indirizzo, di gestione e di spesa. All'entrata in vigore del presente regolamento vengono configurate come biblioteche autonome tutte le biblioteche centrali o centralizzate sia della sede di Bologna, sia dei Poli Didattico-Scientifici della Romagna. Ad esse compete

una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita per la sede di Bologna dal Consiglio d'Amministrazione, per i Poli della Romagna dal rispettivo Consiglio di Polo, sulla base di criteri e proposte del Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, in conformità con il Piano triennale d'Ateneo e gli eventuali indicatori pertinenti. Finanziamenti aggiuntivi sul bilancio dell'Ateneo possono essere ottenuti dietro presentazione di progetti approvati dall'area di riferimento e dal Comitato Direttivo. Le strutture didattiche e scientifiche conferiscono alle proprie biblioteche di riferimento finanziamenti finalizzati a specifici obiettivi, servizi e acquisizioni. Le biblioteche possono ottenere finanziamenti aggiuntivi e compensi per attività e servizi bibliografici e documentali, che confluiscono nella loro dotazione finanziaria.

2. Sono organi delle Biblioteche autonome:
  - a. il Comitato Scientifico
  - b. il Presidente del Comitato Scientifico.
3. Alle Biblioteche autonome è assegnato un Direttore bibliotecario.

#### **Art. 7. Il Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da docenti e ricercatori:
  - a. il Presidente, eletto dai membri del Comitato Scientifico all'interno della componente docente;
  - b. docenti e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari rilevanti per la biblioteca designati da ognuna delle strutture didattiche o di ricerca afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento; i docenti devono comunque essere almeno quattro, di norma massimo otto, possono raggiungere il numero di dodici nel caso di afferenza di un elevato numero di Strutture.
  - c. un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso gli organi delle strutture afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento.
  - d. il Direttore bibliotecario, con diritto di voto.
2. Per i Poli il Comitato Scientifico, il Presidente ed il rappresentante degli studenti sono nominati dal Consiglio di Polo stesso in modo che siano rappresentate le diverse aree disciplinari presenti.
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Il Comitato Scientifico definisce ed approva la proposta sulla politica di gestione della biblioteca, definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo, garantendo un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari della biblioteca e un'equa utilizzazione delle risorse nei diversi settori d'interesse delle strutture scientifiche e didattiche afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento; approva il regolamento di organizzazione dei servizi.

#### **Art. 8. Il Presidente del Comitato Scientifico**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
2. Rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo e nei rapporti con l'esterno, nel proprio ambito di competenza.

#### **Art. 9. Il Direttore bibliotecario**

1. Il Direttore è un bibliotecario di elevato profilo e capacità professionale.
2. Il Direttore della biblioteca:
  - a. è responsabile della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;
  - b. coordina e dirige il personale della biblioteca;
  - c. predispone i bilanci della biblioteca e li sottopone all'approvazione del Comitato Scientifico;
  - d. rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo e nei rapporti con l'esterno, nel proprio ambito di competenza.

### **CAPO II**

#### **BIBLIOTECHE DI STRUTTURA**

#### **Art. 10. Le Biblioteche di struttura**

1. Sono tali le biblioteche integrate scientificamente ed organizzativamente nelle strutture didattiche,

scientifiche e di servizio, da cui dipendono anche amministrativamente e finanziariamente: Dipartimenti, Centri, Poli scientifico-didattici determinano la dotazione finanziaria annua delle proprie biblioteche. Possono ottenere finanziamenti aggiuntivi e compensi per attività e servizi bibliografici e documentali. Possono essere configurate nel bilancio della struttura da cui dipendono come centri di responsabilità.

2. Sono organi delle Biblioteche di struttura:

- a. il Comitato Scientifico
- b. il Presidente del Comitato Scientifico.

3. Alle Biblioteche di struttura è assegnato un Responsabile bibliotecario.

#### **Art. 11. Il Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da docenti e ricercatori:

- a. il Presidente, designato dalla struttura da cui dipende la biblioteca, e scelto all'interno della componente docente del Comitato;
- b. almeno tre docenti, designati dalla struttura da cui dipende la biblioteca, che garantiscano nel loro complesso la rappresentanza dei vari ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca;
- c. un docente designato da ognuna delle eventuali strutture didattiche o di ricerca afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento;
- d. un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso l'organo collegiale di governo della struttura da cui dipende la Biblioteca.
- e. il Responsabile bibliotecario.

2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Il Comitato Scientifico detta le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, garantendo un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; approva il Regolamento di organizzazione e dei servizi; approva il fabbisogno di risorse della biblioteca e la Relazione annuale sulle attività predisposta dal Responsabile bibliotecario.

#### **Art. 12. Il Presidente del Comitato Scientifico**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.

2. Rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno.

3. In alternativa a quanto previsto dagli articoli 10 comma 2, 11 e 12 comma 1 e 2, i Consigli delle Strutture possono designare un Responsabile Scientifico della Biblioteca, per la durata di 3 anni rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Al Responsabile Scientifico sono assegnate le competenze funzionali di cui all'art. 10, 11 (Comitato Scientifico della biblioteca) e quelle di rappresentanza di cui all'art. 12 comma 1 e 2 (Presidente del Comitato Scientifico).

#### **Art. 13. Il Responsabile bibliotecario**

1. Il Responsabile della biblioteca è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale, designato dall'organo collegiale di governo della struttura in cui è inserita la biblioteca.

2. Il Responsabile bibliotecario:

- a. risponde dell'organizzazione delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, in conformità con gli indirizzi scientifici formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- b. è il responsabile del Centro di Responsabilità corrispondente alla biblioteca - qualora attivato -, ne predispose il fabbisogno e la relazione accompagnatoria, e risponde dei servizi erogati e delle soluzioni adottate nell'ambito delle relative attività;
- c. redige la relazione annuale delle attività della biblioteca;
- d. rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno.

### **TITOLO III SERVIZI DI COORDINAMENTO**

#### **CAPO I**

## AGGREGAZIONI FUNZIONALI

### **Art. 14. Le Aggregazioni Funzionali di Biblioteche**

1. Le Aggregazioni Funzionali di biblioteche sono fondate su criteri di tipo logistico o disciplinare; vengono istituite in seguito ad accordo fra Strutture, su base volontaria a fini di collaborazione e condivisione di risorse e/o servizi.
2. Sono organi dell'Aggregazione Funzionale:
  - a. Il Consiglio
  - b. Il Presidente.
3. Alle Aggregazioni Funzionali è assegnato un Coordinatore bibliotecario.

### **Art. 15. Le Aggregazioni monobiblioteca**

1. Nelle Aggregazioni Funzionali costituite da un'unica biblioteca, anche se dotata di più sedi o sezioni staccate, il Consiglio coincide col Comitato Scientifico della biblioteca, il Presidente e il Coordinatore coincidono rispettivamente con il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore o Responsabile della biblioteca.

### **Art. 16. Le Aggregazioni dei Poli scientifico-didattici**

1. Le Aggregazioni coincidenti con le Aree di Servizi Bibliotecari dei Poli scientifico-didattici assumono l'assetto organizzativo e le competenze disciplinate dalle relative disposizioni dirigenziali, in accordo con il Coordinatore generale del Sistema bibliotecario.

### **Art. 17. Il Consiglio**

1. Il Consiglio è composto dai Direttori delle Strutture o da loro delegati, dai Responsabili bibliotecari delle biblioteche afferenti e dal Coordinatore bibliotecario. E' presieduto da un Presidente, designato dal Consiglio stesso e scelto all'interno del corpo docente delle Strutture che partecipano all'Aggregazione Funzionale.
2. Il Consiglio coordina le azioni delle biblioteche afferenti, assume iniziative e formula proposte per la condivisione di risorse e la realizzazione o il miglioramento di servizi bibliotecari comuni, esprime pareri e proposte in tutte le materie per le quali il presente regolamento o altri organi lo richiedano.

### **Art. 18. Il Presidente**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
2. La biblioteca di una Struttura che insiste su più sedi, può afferire ad una aggregazione funzionale per ragioni di tipo logistico e ad una diversa per ragioni di tipo scientifico. In tal caso i rappresentanti della Struttura nel Consiglio possono esprimere il proprio voto limitatamente alle materie che motivano l'afferenza della Struttura all'aggregazione funzionale.
3. In alternativa a quanto previsto dagli articoli 14 comma 2, 17 comma 1 e 18 comma 1, i Consigli delle Strutture interessate possono autonomamente definire modalità di aggregazione e condivisione dei servizi e designare un Responsabile Scientifico dell'Aggregazione Funzionale, per la durata di 3 anni rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Al Responsabile Scientifico sono assegnate le competenze funzionali di cui all'art. 17 (Comitato Scientifico dell'Aggregazione Funzionale) e quelle di rappresentanza di cui all'art. 18 (Presidente dell'Aggregazione Funzionale).

### **Art. 19. Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore è un bibliotecario. Qualora non coincida col Direttore o Responsabile della biblioteca di un'Aggregazione monobiblioteca o col Responsabile di Area di Servizi Bibliotecari di Polo, è nominato con Decreto Dirigenziale su proposta delle strutture interessate, sentito il parere del Coordinatore generale
2. Coordina le attività e i servizi condivisi fra più biblioteche; cura la realizzazione degli indirizzi scientifici delle Strutture afferenti e quelli di servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo all'interno dell'Aggregazione Funzionale, e l'attuazione dei deliberati del Consiglio o del Responsabile Scientifico; rappresenta l'Aggregazione Funzionale negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. Al Coordinatore possono essere attribuite ulteriori funzioni fino a ricomprendere quelle del Direttore di biblioteca autonoma.

## **CAPO II**

### **AREE**

#### **Art. 20. Le Aree**

1. Le Aree sono macroaggregazioni di tipo disciplinare e territoriale, e precisamente, per la sede di Bologna: Area Umanistica, Area Sociale, Area Scientifico-Tecnica e Area Biosfera; Area dei Poli per le articolazioni scientifico-disciplinari della Romagna. Garantiscono l'integrazione funzionale delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali ad esse afferenti per la realizzazione di un'unità d'indirizzo in accordo con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema bibliotecario di Ateneo.
2. I compiti delle aree si esplicano attraverso attività di coordinamento, e di rappresentanza negli organi del Sistema.
3. La prima configurazione delle aree è deliberata dal Comitato Direttivo e disposta con provvedimento del Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Sono organi dell'area:
  - a. Il Consiglio d'Area
  - b. Il Presidente d'Area
5. Alle Aree è assegnato un Coordinatore d'Area nei modi previsti dal comma 3 del successivo art. 21.

#### **Art. 21. Il Consiglio d'Area**

1. Il Consiglio d'Area è composto dai Presidenti dei Comitati scientifici - o Responsabili Scientifici - , dai Direttori bibliotecari e dai responsabili delle biblioteche, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali afferenti all'Area, e dal Coordinatore d'Area. E' presieduto da un Presidente, designato dai Presidenti dei Comitati Scientifici delle Biblioteche autonome, delle biblioteche di struttura e delle aggregazioni funzionali, e scelto all'interno del corpo docente dell'area.
2. Il Consiglio d'Area coordina le azioni delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali, assume iniziative e formula proposte per la promozione e la realizzazione di progetti e servizi d'area; esprime pareri e proposte in tutte le materie per le quali il presente regolamento o altri organi lo richiedano.
3. Il Consiglio di Area, al suo interno nomina:
  - a) un Presidente - fra la componente docente -, che convoca e presiede lo stesso Consiglio di Area. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta;
  - b) un Coordinatore - fra i direttori e responsabili delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali dell'Area.
4. Il Presidente ed il coordinatore rappresentano l'Area nel Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

#### **Art. 22. Il Presidente d'Area**

1. Il Presidente d'Area convoca e presiede il Consiglio d'Area. La sua carica è incompatibile con quella di Presidente di Aggregazione funzionale. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
2. Rappresenta l'area negli organi e nelle istanze scientifiche e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. E' membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo.

#### **Art. 23. Il Coordinatore d'Area**

1. Il Coordinatore d'Area è nominato dal Consiglio d'Area fra i direttori ed i responsabili delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali dell'Area. Tale nomina viene ratificata dal Comitato Direttivo in composizione priva di coordinatori d'area in carica.
2. Coordina le attività delle biblioteche e delle Aggregazioni Funzionali, rappresenta l'area negli organi e nelle istanze del Sistema bibliotecario d'Ateneo e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. E' membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo.
3. Esplica attività progettuali, di studio e di valutazione in base a obiettivi concordati con il Coordinatore Generale dello SBA, anche in collaborazione con i colleghi delle biblioteche afferenti, e fornisce consulenze tecniche sulle questioni sottopostegli dalle varie istanze dell'Area e del Sistema bibliotecario di Ateneo. Coadiuvando l'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario per il coordinamento delle attività e dei progetti, il supporto e la realizzazione degli indirizzi del Comitato Direttivo.
4. In collaborazione col Presidente, cura la realizzazione degli indirizzi del Sistema bibliotecario di Ateneo all'interno dell'area e l'attuazione dei deliberati del Consiglio d'Area.

**CAPO III****UFFICIO CENTRALE DI COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO****Art. 24. L'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario**

1. L'Ufficio Centrale svolge, con la collaborazione dei Coordinatori d'area, funzioni di coordinamento delle attività tecnico-gestionali del Sistema bibliotecario di Ateneo secondo le linee di sviluppo enunciate dal Comitato Direttivo, nonché funzioni di raccordo con i competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, e in particolare:

- a. ha funzioni istruttorie, consultive e propositive sulle materie di competenza del Comitato Direttivo;
- b. conduce, avvalendosi anche della collaborazione di colleghi esterni all'ufficio, studi, indagini e progetti;
- c. coordina e gestisce iniziative e progetti di interesse del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- d. propone le attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario e collabora alla loro realizzazione;
- e. cura la rilevazione periodica di indicatori e misure per la valutazione dei servizi di singole biblioteche o loro aggregazioni.

2. All'Ufficio Centrale è assegnato un Coordinatore generale.

3. L'Ufficio Centrale di coordinamento ed il Centro Inter-Bibliotecario si integrano per quanto attiene agli aspetti organizzativi ed amministrativi, di cui al successivo art. 26

**Art. 25. Il Coordinatore generale**

1. Il Coordinatore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo, sentito il Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, fra il personale dell'area delle biblioteche di elevato profilo e capacità professionale.

2. Il Coordinatore generale:

- a. è responsabile del coordinamento delle attività delle articolazioni del sistema;
- b. è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni;
- c. è responsabile dell'organizzazione, gestione, amministrazione finanziaria, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dal Comitato Direttivo e del bilancio approvato;
- d. risponde dei risultati della gestione;
- e. convoca e presiede il Comitato tecnico;
- f. rappresenta il Sistema negli organi e nelle istanze tecniche del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno;
- g. è membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo;
- h. in collaborazione col Presidente, cura la realizzazione degli indirizzi e l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo.

**Art. 26 – Il Centro Inter-Bibliotecario (CIB)**

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è dotato di un servizio centrale denominato CIB (Centro Inter-Bibliotecario), che ha come obiettivo l'autonoma programmazione scientifica e gestione dei servizi di automazione bibliotecaria e della biblioteca digitale di Ateneo, lo sviluppo informatico e l'innovazione del sistema, con funzioni di promozione dei servizi avanzati e di sviluppo di tecnologie.

2. Il CIB e l'Ufficio centrale di coordinamento si integrano per quanto attiene agli aspetti amministrativi ed organizzativi. Il CIB ha un responsabile tecnico con adeguata competenza ed esperienza professionali anche nell'ambito dei servizi bibliotecari e propensione all'innovazione.

3. Un Comitato Scientifico di Sviluppo assiste l'attività del CIB assicurandone la rispondenza alle esigenze della didattica, della ricerca e delle altre attività istituzionali dell'Ateneo, ne favorisce la progettazione e la sperimentazione innovative. Esso è composto da non più di cinque membri compreso il Presidente. Il loro mandato dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Il Presidente del CIB è nominato dal Rettore, è membro del Comitato Direttivo dello SBA; i componenti sono designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore fra persone di comprovata esperienza informatica, bibliotecaria e di innovazione scientifica. Il Presidente rappresenta il CIB nel Sistema Bibliotecario, negli Organi di Ateneo e nei rapporti con l'esterno.



**TITOLO IV  
NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 27. Norme Finali e Transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento quadro del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi di biblioteca", emanato con Decreto Rettorale in data 27/06/96 (n. 245 del registro generale dell'Ateneo), ed ogni altra disposizione regolamentare vigente incompatibile.
2. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti almeno una volta l'anno per loro iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti. Per la validità delle loro adunanze è necessario che intervenga almeno la metà dei componenti più uno. Nel computo per determinare la maggioranza sono esclusi coloro che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.
3. La verifica della rispondenza agli standard di servizio, la classificazione delle biblioteche, e l'opzione di afferenza ad una biblioteca da parte delle strutture didattiche o di ricerca prive di biblioteca, nonché da parte delle strutture che acquisiscono beni librari o documentali ma non rispondono ai requisiti del "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca", devono essere effettuate entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
4. Le articolazioni organizzative da cui dipendono le relative Biblioteche di struttura configurano il competente Centro di Responsabilità entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" entra in vigore per ogni Biblioteca al momento della sua istituzione.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in prima applicazione:
  - a. il Responsabile scientifico di biblioteca svolge le funzioni di Presidente di Comitato scientifico;
  - b. il Direttore o Responsabile tecnico di Biblioteca centrale o centralizzata svolge le funzioni di Direttore bibliotecario di Biblioteca autonoma;
  - c. il Responsabile tecnico di altra biblioteca svolge le funzioni di Responsabile bibliotecario di Biblioteca di struttura.Trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le cariche di natura scientifica e di indirizzo decadono. Le designazioni e le nomine che ne conseguono vengono effettuate in base al seguente principio: i docenti che hanno ricoperto un incarico per più di due mandati sono immediatamente rieleggibili per un solo triennio.
7. Il presente regolamento si sperimenta per un biennio allo scopo di verificarne la funzionalità.”

Bologna, 6 agosto 2008

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI,  
ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI  
Dott.ssa Giovanna Flora Falsetti

IL RETTORE  
Prof. Pier Ugo Calzolari

---

**DECRETI E DELIBERAZIONI****DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1218/17512 DEL 08.04.2008**

**Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat D1, area amministrativa gestionale, con competenze in materia di appalti pubblici, per le esigenze della sede di Bologna e del Polo di Cesena di questo Ateneo (il posto di Cesena è riservato ai disoccupati di cui all'art. 18 comma 2 della legge 68/99) (D.D. 1590 del 30.05.2007)**

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;